



Diritto & Fisco



DECRETO SVILUPPO/ Via libera dal governo. Per i controlli durata massima 15 giorni

Accertamenti esecutivi morbidi Condizione è la richiesta di sospensione in commissione

DI DUILIO LIBURDI

Accertamento esecutivo più morbido ma condizionato alla richiesta di sospensione dinanzi alla commissione tributaria: l'atto non diverrà infatti esecutivo sino al momento in cui non è emanato il provvedimento che decide sulla sospensione stessa e comunque per un periodo non superiore a 120 giorni dalla data di notifica dell'istanza. Inoltre, sulle somme dovute in base all'avviso di accertamento non sarà comunque dovuta la sanzione per omesso versamento. Infine, il sistema degli accertamenti esecutivi viene a valere anche in relazione all'Irap come peraltro anticipato dalla circolare n. 4 del 2011. Sono queste le principali modifiche apportate dal decreto legge che prevede misure diverse finalizzate allo sviluppo e al rilancio dell'economia approvato ieri in consiglio dei ministri, alla disciplina contenuta nell'articolo 29 del decreto legge n. 78 del 2010 in materia di accertamento esecutivo, disciplina il cui avvio è previsto dal 1° luglio prossimo e in relazione alle contestazioni riferite ai periodi di imposta in corso al 31 dicembre 2007 e seguenti. Il dl, che in questi giorni sarà modificato e arricchito con ulteriori proposte dei singoli ministeri che hanno avuto l'ok informale nella riunione, dovrebbe essere pubblicato in *Gazzetta Ufficiale* la prossima settimana, probabilmente il 12 maggio.

Le disposizioni della manovra estiva. Il decreto legge n. 78 del 2010 ha introdotto, come noto, il principio della concentrazione della riscossione delle somme accertate mediante, nella sostanza, l'esecutività dell'avviso di accertamento senza la necessità della notifica del successivo atto di riscossione quale la cartella esattoriale. Infatti, in base all'articolo 29, comma 1, lettera a), gli avvisi di accertamento notificati dal 1° luglio prossimo e riferiti al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2007 e successivi, contengono l'intimazione ad adempiere al pagamento delle somme dovute entro il termine per la proposizione del ricorso ovvero, in caso di proposizione del ricorso, quanto

Il provvedimento pare finalizzato a una dilazione dei termini correlata però all'istanza di sospensione dell'atto del contribuente in commissione tributaria

dell'atto proposta dal contribuente dinanzi alla commissione tributaria. Viene infatti affermato, attraverso la nuova lettera b-bis) inserita nell'articolo 29, comma 1, che in caso di richiesta da parte del contribuente della sospensione dell'esecuzione dell'atto oggetto di impugnativa secondo

Ciò posto, il provvedimento approvato ieri appare finalizzato più ad una dilazione dei termini in questione correlata però alla proposizione di una istanza di sospensione

dell'istanza con riferimento alla sospensione dell'esecuzione forzata. Se dunque le modifiche normative sono finalizzate a dare maggior «respiro» rispetto alla esecutività ed alla azione di riscossione coattiva, molto sarà legato comunque ai tempi delle commissioni tributarie, in considerazione del fatto che l'elemento decisivo è comunque quello dell'eventuale accoglimento dell'istanza di sospensione proposta dal contribuente. Non vengono modificati i riferimenti al termine di proposizione del ricorso e, dunque, si potrebbe

Molto sarà legato ai tempi delle commissioni tributarie: l'elemento decisivo è comunque quello dell'eventuale accoglimento dell'istanza di sospensione

comunque immaginare come sia in ogni caso utile richiedere, rispetto al contenuto dell'avviso di accertamento, l'accertamento con adesione che come noto sospende i termini per la proposizione del ricorso per 90 giorni.

dell'istanza con riferimento alla sospensione dell'esecuzione forzata.

Se dunque le modifiche normative sono finalizzate a dare maggior «respiro» rispetto alla esecutività ed alla azione di riscossione coattiva, molto sarà legato comunque ai tempi delle commissioni tributarie, in considerazione del fatto che l'elemento decisivo è comunque quello dell'eventuale accoglimento dell'istanza di sospensione proposta dal contribuente. Non vengono modificati i riferimenti al termine di proposizione del ricorso e, dunque, si potrebbe

comunque immaginare come sia in ogni caso utile richiedere, rispetto al contenuto dell'avviso di accertamento, l'accertamento con adesione che come noto sospende i termini per la proposizione del ricorso per 90 giorni.

Sanzioni sulle somme dovute.

Semplificazioni fiscali in 18 punti

ARTICOLO 7, COMMA 1 DEL DL SVILUPPO

- a) esclusi i casi straordinari di controlli per salute, giustizia ed emergenza, il controllo amministrativo in forma d'accesso da parte di qualsiasi autorità competente deve essere unificato, può essere operato al massimo con cadenza semestrale, non può durare più di quindici giorni. Gli atti compiuti in violazione di quanto sopra costituiscono, per i dipendenti pubblici, illecito disciplinare. Codificando la prassi, la Guardia di Finanza, negli accessi di propria competenza presso le imprese, opera, per quanto possibile, in borghese;
- b) abolizione, per lavoratori dipendenti e pensionati, dell'obbligo di comunicazione annuale dei dati relativi a detrazioni per familiari a carico. L'obbligo sussiste solo in caso di variazione dei dati;
- c) abolizione di comunicazioni all'Agenzia delle entrate in occasione di ristrutturazioni che godono della detrazione del 36 per cento;
- d) i contribuenti in regime di contabilità semplificata possono dedurre fiscalmente l'intero costo, per singole spese non superiori a 1.000 euro, nel periodo d'imposta in cui ricevono la fattura;
- e) abolizione della comunicazione telematica da parte dei contribuenti per acquisti d'importo superiore a 3.000 euro in caso di pagamento con carte di credito, prepagate o bancomat;
- f) i contribuenti non devono fornire informazioni che siano già in possesso del Fisco e degli enti previdenziali ovvero che da questi possono essere direttamente acquisite da altre Amministrazioni;
- g) la richiesta per rimborso d'imposta fatta dal contribuente in dichiarazione può essere mutata in richiesta di compensazione entro 120 giorni dalla presentazione della dichiarazione stessa;
- h) i versamenti e gli adempimenti, anche se solo telematici, previsti da norme riguardanti l'Amministrazione economico-finanziaria che scadono il sabato o in un giorno festivo sono sempre rinviati al primo giorno lavorativo successivo;
- i) estensione del regime di contabilità semplificata a 400 mila euro di ricavi, per le imprese di servizi, e a 700 mila euro di ricavi per le altre imprese;
- l) abolizione della compilazione della scheda carburante in caso di pagamento con carte di credito, di debito o prepagate;
- m) attenuazione del principio del «solve et repete». In caso di richiesta di sospensione giudiziale degli atti esecutivi, non si procede all'esecuzione fino alla decisione del giudice e comunque fino al centovesimo giorno;
- n) per favorire la tutela dei propri diritti da parte dei contribuenti, semplificazioni in tema di riscossione di contributi previdenziali risultanti da liquidazione, controllo e accertamento delle dichiarazioni dei redditi;
- o) abolizione, per importi minori, della richiesta per ottenere la rateizzazione dei debiti tributari conseguenti al controllo delle dichiarazioni e alla liquidazione di redditi soggetti a tassazione separata, ed esclusione della fidejussione per la prima rata;
- p) innalzamento a 10 mila euro della soglia di valore dei beni d'impresa per i quali è possibile ricorrere ad attestazione di distruzione mediante di atto notorio;
- q) innalzamento a 300 euro dell'importo per potere riepilogare in un solo documento le fatture ricevute nel mese;
- r) concentrazione in unica scadenza dei termini entro i quali gli enti pubblici effettuano i versamenti fiscali con il modello F24 EP;
- s) è del 10 per cento l'aliquota IVA dovuta per singolo contratto di somministrazione di gas naturale per la combustione a fini civili (fino a 480 metri cubi di gas somministrato);
- t) nuova opportunità di rideterminazione del valore di acquisto dei terreni edificabili e delle partecipazioni non negoziate nei mercati regolamentati, attraverso il pagamento di un'imposta sostitutiva.

te. L'ulteriore modifica che deve essere segnalata riguarda l'ammontare delle somme dovute in base all'accertamento esecutivo. Con la modifica di ieri, di fatto, viene sterilizzata la sanzione per omesso versamento di cui all'articolo 13 del decreto legislativo n. 471 del 1997 in relazione alle somme accertate. È questa una opportuna modifica al sistema in quanto l'avviso di accertamento contiene già le sanzioni relative alle maggiori somme accertate e, dunque, non avrebbe avuto molto senso parlare anche di omesso versamento. Inoltre, la modifica corregge le indicazioni fornite dall'Agenzia delle entrate nel corso del forum di *ItaliaOggi* del 14 gennaio scorso nel corso del quale era stato invece sostenuto che le sanzioni per omesso versamento si rendevano dovute.

Altre misure. Il provvedimento approvato ieri deve essere approfondito anche in relazione ad alcune previsioni legate alla auspicata semplificazione nelle procedure di controllo e di richiesta di dati da parte dell'amministrazione finanziaria ai contribuenti. Seppur rinviando a un successivo decreto, il provvedimento approvato ieri afferma il principio in base al quale i controlli, in via generale, non devono superare una durata pari a 15 giorni (sulle regole di bon ton dei verificatori fiscali si veda la lettera inviata dal direttore delle Entrate Attilio Befera ai dipendenti, pubblicata a pag. 27). In merito alla semplificazione degli adempimenti, vengono cancellati alcuni obblighi in merito alla comunicazione in capo ai lavoratori dipendenti e pensionati delle detrazioni per familiari a carico spettanti, che dovranno essere effettuate soltanto in caso di variazione dei dati. Analoga abrogazione riguarda le ristrutturazioni edilizie e, in relazione a tale aspetto, sarà interessante comprendere se tale previsione possa avere un effetto di «sanatoria» anche per il pregresso con il recupero delle detrazioni non fruite.

— © Riproduzione riservata —



La bozza di decreto su www.italiagoggi.it/ documenti

ALTRI ARTICOLI DA PAG. 20 A PAG. 25 E ALLE PAG. 33-34

DECRETO SVILUPPO/ La competenza all'Inps. Rateazione estesa a qualunque importo

Contributi, riscossione accelerata

Avviso unico di addebito con valore di titolo esecutivo

DI DANIELE CIRIOLI

Colpo di acceleratore sulla riscossione dei contributi risultanti dal controllo delle dichiarazioni dei redditi, ma rateazione estesa a qualunque importo. L'Inps, infatti, ne acquista la competenza (oggi in mano all'agenzia delle entrate) e anche su questi contributi applicherà la nuova procedura con emissione del nuovo e (unico) avviso di addebito con valore di titolo esecutivo. Per la rateazione di tali somme, tuttavia, scompare il limite minimo di duemila euro. E quanto prevede, tra l'altro, il decreto per lo sviluppo approvato ieri dal Consiglio dei ministri.

Inps regista unico. La prima novità dunque riguarda il passaggio di competenza sulla riscossione coattiva, dall'agenzia delle entrate all'Inps, delle somme risultanti dai controlli delle dichiarazioni dei redditi. Una novità introdotta, si legge nel decreto, «al fine di semplificare e uniformare le procedure di iscrizione a ruolo delle somme a qualunque titolo dovute all'Inps, compresi i contributi ed i premi previdenziali e assistenziali di cui al dlgs n. 462/1997», appunto quelli scaturenti dal controllo delle dichiarazioni dei redditi. In questo modo, aggiunge il decreto, si assicura «l'unitarietà di gestione operativa della riscossione coattiva di tutte le somme dovute all'In-

ps» tanto che viene abrogata, in primo luogo, l'articolo 32-bis del d.l. n. 185/2008 che affidava all'agenzia delle entrate il compito di procedere alla iscrizione a ruolo delle somme derivanti dai predetti controlli. A ciò, il decreto aggiunge che la nuova procedura di riscossione dei contributi, introdotta dal d.l. n. 78/2010 e che prevede l'emissione da parte dell'Inps di un avviso di addebito con valore di titolo esecutivo, si applica pure ai contributi e ai premi previdenziali e assistenziali risultanti da liquidazione, controllo e accertamenti effettuati dall'agenzia delle entrate in base alle dichiarazioni dei redditi. Ciò significa, dunque, che anche in questo caso l'Inps si limiterà a emettere il nuovo avviso di addebito e, in mancanza di pagamento delle somme dovute, a procedere nella riscossione coattiva.

Il passaggio di competenza vale per il futuro, mentre resta in mano all'Agenzia delle entrate il compito di iscrivere a ruolo i contributi e premi risultanti dai controlli delle dichiarazioni dei redditi che risultano dovuti:

a) per gli anni d'imposta 2007 e 2008 in base agli esiti dei controlli automatici e formali;

b) per gli anni d'imposta 2006 e successivi in base agli accertamenti notificati entro il 31 dicembre 2009.

Rateazione senza limiti. La seconda novità concerne la

semplificazione della rateazione delle somme scaturenti dai controlli delle dichiarazioni dei redditi prima dell'iscrizione a ruolo con emissione di cartella di pagamento. La novità riguarda non solo i contributi e i premi previdenziali e assistenziali, ma qualunque somma scaturente dai controlli. La disciplina oggi vigente prevede che tali somme, se superiori a 2 mila euro, possono essere versate in un numero massimo di sei rate trimestrali di pari importo; mentre se superiori a 5 mila euro, in un numero massimo di 20 rate trimestrali di pari importo. Inoltre, prevede che se l'importo dovuto è superiore a 50 mila euro, il contribuente deve prestare idonea garanzia commisurata al totale delle somme dovute, comprese quelle a titolo di sanzione in misura piena, per il periodo di rateazione aumentato di un anno, mediante polizza fideiussoria o fideiussione bancaria. Il decreto per lo sviluppo elimina il predetto limite dei 2 mila euro per l'applicazione della rateazione. Pertanto, ne deriva che le predette somme saranno sempre rateizzabili in un numero massimo di sei rate trimestrali di pari importo, quale sia il valore complessivo (anche se d'importo inferiore a 2 mila euro). Altra semplificazione riguarda il limite per la prestazione di garanzia accessoria con la novità che l'obbligo (alla garanzia) scatta qualora l'importo complessivo delle rate successive alla prima (quindi non si tiene conto della prima rata) risulti superiore a 50 mila euro.

— © Riproduzione riservata —

Competenza per il futuro. Entrate, iscrizione a ruolo per gli esiti dei controlli

Bankitalia: via libera alla banca del Sud

Via libera di Bankitalia a Banca del Sud. Lo ha detto nel corso della conferenza stampa a palazzo Chigi il ministro dell'economia, Giulio Tremonti, spiegando che via Nazionale ha dato il via libera all'acquisto da parte di Poste Italiane, di Mediocredito centrale, il veicolo con cui sarà costituita Banca del Sud. «Pensiamo possa arrivare oltre 7 mila sportelli. Nasce un gigante», ha sottolineato il ministro.

La Banca d'Italia ha rilasciato a Poste Italiane l'autorizzazione per l'acquisto del Medio Credito Centrale, individuato come struttura di vertice per dare attuazione alla realizzazione della Banca del Mezzogiorno.

La creazione dell'istituto è stata prevista dalla legge finanziaria 2010 con l'obiettivo di favorire lo sviluppo di nuove imprese nel Sud dell'Italia e aumentare l'occupazione attraverso il supporto finanziario alle iniziative imprenditoriali.

L'autorizzazione della Banca d'Italia, emessa in base alla normativa del Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, spiega una nota, segue il via libera dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, che si è espressa positivamente lo scorso mese di febbraio.

La Banca del Mezzogiorno, sottolinea ancora la nota, opererà in particolare a supporto della piccola e media impresa del Sud con diversi strumenti creditizi, tra i quali il credito industriale, il credito agevolato e la gestione di fondi di garanzia regionali, nazionali ed europei.

La delibera della Banca d'Italia permetterà la realizzazione del disegno normativo che prevede di facilitare l'accesso al credito per le imprese del Mezzogiorno attraverso la capillare rete di Poste Italiane, presente nelle regioni meridionali con circa 4.500 uffici postali.

A questi è previsto che a breve si aggiungano gli oltre 3 mila sportelli delle Banche Popolari e del Credito Cooperativo, istituti bancari di cui si prevede la prossima adesione all'iniziativa, per un totale di oltre 7.500 sportelli.

Ieri, intanto nella direzione del rilancio dell'economia del Mezzogiorno, nel decreto sviluppo, è stata inserita una norma che dà la possibilità alle banche di poter emettere titoli di risparmio per l'economia del Meridione. I titoli avranno scadenza non inferiore ai 18 mesi; sono titoli nominativi o al portatore e corrispondono interessi con periodicità almeno annuale.

Le principali misure

CREDITO IMPOSTA NEOASSUNTI AL SUD. Il credito d'imposta verrà concesso per l'assunzione a tempo indeterminato di lavoratori «svantaggiati» (per esempio privi di impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi, o privi di un diploma di scuola media superiore o professionale o che abbiano superato i 50 anni di età) e sarà nella misura del 50% dei costi salariali sostenuti nei 12 mesi successivi all'assunzione.

CREDITO IMPOSTA PER RICERCA. A favore delle imprese che finanziano progetti di ricerca, in Università ovvero enti pubblici di ricerca.

SPAGGE. Viene istituito il diritto di superficie per 90 anni lungo le coste. Anche se resta fermo il diritto di accesso e fruizione della battigia da parte dei bagnanti «anche ai fini della balneazione». Il canone verrà stabilito dall'Agenzia del Demanio ogni anno e sarà a prezzi di mercato.

OPERE PUBBLICHE E APPALTI. Per le opere pubbliche fino a un milione si può procedere all'assegnazione senza gara. Tra le novità ci sono l'introduzione di tetti di spesa per le varianti, le opere compensative e le riserve. Previsti anche controlli «essenzialmente ex post» sul possesso di partecipazione alle gare da parte delle stazioni appaltanti. Semplificazioni procedurali per accelerare la realizzazione delle opere pubbliche anche d'interesse strategico nazionale.

RINEGOZIAZIONE MUTUI. Si possono rinegoziare i mutui casa a tasso variabile fino a 150 mila euro. Fino al 30 aprile 2012 il mutuatario ha diritto di chiedere la rinegoziazione a patto che abbia un reddito Isee non superiore a 30 mila euro e sia in regola con i pagamenti. Con la rinegoziazione il tasso viene trasformato da variabile in fisso per la durata residua del mutuo.

FISCO IMPRESE E FAMIGLIE. Attenuazione del principio del «solve et repete» (prima paghi e poi contesti): in caso di sospensione giudiziale degli atti esecutivi non si procede all'esecuzione fino alla decisione del giudice e comunque fino al centoventesimo giorno. Cade l'obbligo di comunicare al sostituto d'imposta l'aggiornamento dei carichi di famiglia per i quali si ha diritto a detrazioni se non ci sono variazioni.

PRECARI SCUOLA. Arriva un piano triennale 2011-2013 per assumere a tempo indeterminato i lavoratori precari della scuola tra insegnanti, segretari e bidelli. Secondo una stima si tratta di 65 mila persone.

AUTORITÀ VIGILANZA SULL'ACQUA. Nasce la nuova Authority. L'organismo sarà di nomina parlamentare con maggioranza qualificata del 2/3. Avrà compiti di regolazione del mercato nel settore delle acque pubbliche e di gestione del servizio pubblico locale idrico integrato.

NUOVO PIANO CASA. Introdotto il silenzio-assenso entro un massimo di 90-100 giorni (180-200 giorni per città con più di 100 mila abitanti) per il rilascio del permesso di costruire. Vengono riaperti i termini per i piani regionali. Previsto un premio del 20% in più del volume per le case che saranno riquotate con interventi di demolizioni e ricostruzioni e del 10% per gli edifici non residenziali.

FONDO PER MERITO ATENI. In arrivo anche la Fondazione per il merito che avrà il compito di governare l'omonimo fondo previsto dalla riforma degli atenei.

SANZIONI PER CONTROLLI ECCESSIVI SU IMPRESE. Il dipendente pubblico che compirà controlli eccessivi sulle imprese verrà colpito da «illecito disciplinare». Il ministro dell'economia, Giulio Tremonti, ha inoltre annunciato che l'Agenzia delle entrate pubblicherà una circolare «che definisce i criteri operativi rilevando delle sanzioni per chi esagera» con i controlli.

BOND PER RILANCIO ECONOMIA SUD. Le banche possono emettere titoli di risparmio per l'economia del Meridione. I titoli avranno scadenza non inferiore ai 18 mesi; sono titoli nominativi o al portatore e corrispondono interessi con periodicità almeno annuale.

SCHEDA CARBURANTI. Abolizione della scheda carburante in caso di pagamento con carte di credito, di debito e prepagate.

CARTA IDENTITÀ ELETTRONICA. Per i minori di età inferiore a tre anni la validità della carta d'identità è di tre anni, per i minori di età compresa fra i tre e i diciotto anni la validità è di cinque anni.

DISTRETTI TURISTICO-ALBERGHIERI. Possono essere istituiti nei territori costieri per rilanciare l'offerta turistica. Godranno di agevolazioni amministrative, finanziarie e costituiranno «zone a burocrazia zero». Semplificazioni anche per quanto riguarda le strutture turistico-ricreative dedicate alla nautica di diporto, compresi i pontili galleggianti a carattere stagionale.

TASSO USURA. Cambia il meccanismo di calcolo del tasso di usura, per non tagliare fuori dal mercato molti potenziali clienti esclusi solo per poco con i tassi d'interesse molto bassi. La soglia d'usura si calcolerà maggiorando il tasso medio del 25% e aggiungendo poi 4 punti percentuali. Introdotto anche un cap, ovvero un differenziale massimo (8 punti percentuali) tra la soglia dell'usura e il tasso medio.

DECRETO SVILUPPO/ Limite di ricavi a 400 mila € (servizi) e 700 mila € (altre attività)

Contabilità semplificata per molti

Elevate le soglie entro cui si può godere del regime di favore

DI NORBERTO VILLA

Più spazio alla contabilità semplificata con l'innalzamento dei limiti. Per chi svolge le attività di prestazioni di servizi le semplificazioni sono possibili fino a che i ricavi annuali non siano superiori a 400 mila euro. Per chi svolge altre attività il limite è elevato invece a 700 mila euro. Rischio di divaricazione tra gli obblighi fiscali e quelli imposti dal codice civile.

Il preannunciato aumento dei limiti entro cui è possibile godere delle semplificazioni contabili è previsto dallo schema di decreto legge sullo sviluppo varato ieri dal governo, che interviene su quanto disposto dall'articolo 18, comma 1, del dpr 600/1973.

Lo stesso attualmente prevede che le imprese individuali, le società di persona e assimilate ai sensi dell'art. 5 del Tuir e gli enti non commerciali (relativamente alle eventuali attività commerciali collaterali) possono accedere al regime semplificato a patto che i ricavi (annuali) non siano superiori:

• a euro 309.874,14, nel caso l'attività svolta riguardi la

prestazione di servizi; • a euro 516.456,90 nell'ipotesi in cui svolgano altre attività.

Il decreto incrementa tali limiti di circa un terzo portandoli rispettivamente a 400.000 euro e 700.000 euro.

Per il rispetto dei limiti nel caso si eserciti sia un'attività di prestazione di servizi che altre attività, l'art. 18 del dpr 600/1973 obbliga a far riferimento ai ricavi conseguiti dall'attività prevalente. In tale ipotesi risultano considerate quali prevalenti le attività diverse dalla prestazione di servizi, a meno che non si sia provveduto alla distinta annotazione dei ricavi conseguiti.

Ma l'innalzamento dei limiti porta anche a una necessaria riflessione circa la compatibilità di tali regole con quelle del codice civile.

In base al codice civile il piccolo imprenditore non è tenuto alla tenuta del libro giornale e del libro inventario. Tale semplificazione (seppur non identica) è simile a quella prevista per i «semplificati» dal dpr 600/73. Ma la differenza è che l'ambito soggettivo delle due norme non è identico e anzi l'innalzamento dei limiti rischia di acuire le differenze.

Contabilità semplificata

SOGGETTI	VECCHI REQUISITI	NUOVI REQUISITI
Imprese individuali, società di persone ed enti non commerciali	Regime naturale per le società con ricavi non superiori a euro 309.874,14 per attività di prestazione di servizi ed euro 516.456,90 per altre tipologie di attività	Regime naturale per le società con ricavi non superiori a euro 400.000,00 per attività di prestazione di servizi ed euro 700.000,00 per altre tipologie di attività
Con l'innalzamento dei limiti prima di scegliere la contabilità semplificata deve, ancora più che in passato, essere verificato che ciò non comporti una violazione degli obblighi di cui all'art. 2214 e seguenti del codice civile		

Secondo l'art. 2083 del codice civile infatti i piccoli imprenditori sono «i coltivatori diretti del fondo, gli artigiani, i piccoli commercianti e coloro che esercitano un'attività professionale organizzata prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti della famiglia». È pertanto possibile che un imprenditore sia fiscalmente ammesso alla contabilità semplificata senza però potersi definire ai sensi dell'art. 1083 come un piccolo imprenditore. Da ciò il rischio che una eventuale mancata tenuta del libro giornale (situazione ammessa dall'art. 18 del dpr 600/73) sia perfettamente

lecita e priva di rischi fiscalmente ma non lo sia in base alle norme civilistiche. Un semplificato (non essendo nel contempo piccolo imprenditore) potrebbe quindi correre il rischio di non rispettare i precetti di cui all'art. 2214 e seguenti del codice civile con le ovvie conseguenze soprattutto in caso di procedure che dovessero interessare l'imprenditore fino al rischio di vedersi contestata l'ipotesi di bancarotta documentale. Sul punto tra le altre si rimanda alla sentenza della corte di cassazione penale 11 novembre 1999 in cui si è affermato che «Il regime tributario di contabilità sem-

plificata, previsto per le cosiddette imprese minori, non ha comportato per le stesse l'esonero dall'obbligo di tenuta dei libri e delle scritture contabili disposto dall'art. 2214 c.c. sia ai fini civili che per gli effetti penali previsti dalla legge fallimentare, sicché nel caso di inadempimento a tale obbligo si possono configurare gli elementi del reato di bancarotta semplice». Da ultimo vale la pena di ricordare anche una recentissima sentenza della suprema corte (Sezione V Penale - Sentenza 17 aprile 2011, n. 15516) che ha sancito come il reato di bancarotta semplice documentale consistendo nel mero inadempimento di un precetto formale (il comportamento imposto all'imprenditore dall'art. 2214 cod. civ.), integra un reato di pura condotta, che si realizza anche quando non si verificano, in concreto, danno per i creditori.

Nonostante le indubbe semplificazioni degli obblighi contabili e fiscali l'estensione della possibilità di adottare ai fini fiscali la contabilità semplificata non può quindi prescindere anche dalle considerazioni civilistiche sopra ricordate.

©Riproduzione riservata

TERRENI E PARTECIPAZIONI IN SOCIETÀ NON QUOTATE

Nuova chance (con compensazione) per le rivalutazioni

Con la rideterminazione del valore dei terreni e delle partecipazioni in società non quotate possedute alla data del 1/07/2011, via libera alla compensazione con l'imposta già versata in occasione delle rivalutazioni effettuate in precedenza.

Questo è ciò che emerge dalla lettura dell'articolo 7, comma 18, lettera t) dello schema di decreto legge (cosiddetto «decreto sviluppo»), licenziato ieri dal consiglio dei ministri, recante disposizioni urgenti per l'economia, che propone l'ennesima possibilità di rideterminare il valore dei terreni edificabili e con destinazione agricola, nonché delle partecipazioni in società non quotate nei mercati regolamentati.

In estrema sintesi, i contribuenti si confronteranno nuovamente con le regole già previste dagli articoli 5 e 7 della legge 28/12/2001, n. 448, a fronte delle quali l'amministrazione finanziaria, in passato, ha fornito numerosi chiarimenti che, di volta in volta, sono stati ritenuti applicabili alla «riedizione» della norma agevolativa.

La novità di maggior rilievo è rappresentata dalla circostanza che sarà possibile detrarre, dall'imposta sostitutiva determinata in sede di nuova rivalutazione, quella già versata nelle precedenti rideterminazioni (pari al 2

I nuovi termini per le rivalutazioni dei terreni e delle partecipazioni

DATA DI POSSESSO	Terreni e partecipazioni posseduti alla data dell'1/7/2011
DATA PERIZIA	Perizia asseverata entro la data del 30/6/2012
DATA VERSAMENTO IMPOSTA SOSTITUTIVA	Versamento o compensazione dell'imposta sostitutiva entro la data del 30/6/2012

o al 4% del valore periziato).

I contribuenti che dovessero decidere di non procedere alla predetta compensazione potranno, comunque, chiedere il rimborso.

Al riguardo, il provvedimento in commento non tiene conto della giurisprudenza consolidata che, per quanto concerne i termini decadenziali entro i quali inviare l'istanza di rimborso, ha inequivocabilmente affermato che non rileva l'articolo 38 del dpr n. 602/1973, bensì l'articolo 21 del dlgs n. 546/1992: in altri termini, è ancora presente un esplicito rinvio al menzionato articolo 38, che permette di ottenere il rimborso dell'imposta sostitutiva già versata entro i 48 mesi dalla data di effettuazione del pagamento della prima o unica rata.

In sostanza, l'estensore della norma ha richiamato espressamente l'articolo 38 appena citato, ignorando la pressoché univoca giurisprudenza di merito, sia di primo sia di secondo grado, che ha accolto i ricorsi dei contribuenti che lamentavano il

diniego di rimborso, non prescritti ex art. 21 del dlgs n. 546/1992.

Ciò provocava (e provoca), peraltro, l'effetto paradossale di penalizzare il contribuente che, avendo deciso di saldare il debito erariale in un'unica soluzione, incontrava un limite temporale alla possibilità di rimborso, rispetto a chi aveva optato per il versamento rateizzato.

Da rilevare, tuttavia, un'interessante apertura nei confronti di coloro i quali, avendo già effettuato i versamenti alla data di entrata in vigore del decreto, vedono già spirato il termine di decadenza per la richiesta di rimborso: si dispone, in merito, che la richiesta potrà essere effettuata entro il termine di 12 mesi decorrenti dalla data di vigenza del decreto in commento.

In ordine agli aspetti operativi, salvo diversa indicazione da parte dell'amministrazione finanziaria, la perizia relativa all'asseverazione del maggior valore rivalutato dell'area edificabile e del terreno agricolo dovrà essere giurata in data anteriore rispetto alla successiva cessione; di tale rivalutazione dovrà essere fatta espressa menzione nell'atto di compravendita. Quanto ai costi relativi agli oneri professionali peritali connessi alla rideterminazione del valore delle partecipazioni, questi po-

tranno fare carico alla persona fisica nel cui interesse la predetta perizia è redatta ovvero alla società partecipata; l'imposta sostitutiva, di contro, dovrà essere obbligatoriamente versata dal socio in proporzione alla quota di patrimonio posseduta.

E altresì previsto, per monitorare la corretta effettuazione della detrazione, che con specifico del provvedimento direttoriale saranno individuati i dati da indicare nella dichiarazione dei redditi, finalizzati al predetto controllo.

Dichiarazioni. Con le lettere b) e c), comma 1 dell'articolo 7 del decreto in commento, sempre nell'ottica di semplificare gli adempimenti dei contribuenti, il legislatore ha previsto: a) per lavoratori dipendenti e pensionati, l'esonero dall'obbligo di comunicazione annuale dei dati relativi a detrazioni per familiari a carico, che permane solo nel caso in cui vi sia una variazione dei dati; b) l'abolizione della presentazione delle comunicazioni all'Agenzia delle entrate in relazione all'effettuazione delle ristrutturazioni edilizie che beneficiano della detrazione del 36%.

Di conseguenza, si tende ad alleggerire gli adempimenti dichiarativi a carico di soggetti che mantengono, nel tempo, una situazione tributaria statica.

Alessandro Pratesi
e Fabrizio G. Poggiani

©Riproduzione riservata

DECRETO SVILUPPO/ Stop all'obbligo della scheda carburante per chi paga con le carte

Spesometro con confini ristretti

Restano fuori dalla comunicazione gli acquisti tracciati

DI FRANCO RICCA

Fuori dallo «spesometro» gli acquisti dei consumatori finali tracciati dagli operatori finanziari: nella comunicazione telematica non dovranno essere riportate le cessioni e prestazioni effettuate nei confronti di contribuenti privati, se il pagamento avvenga con carte di credito, di debito o prepagate. Stop all'obbligo della carta carburante per chi paga il rifornimento esclusivamente con i suddetti mezzi.

Raddoppiano le soglie per l'annotazione cumulativa delle fatture e per la procedura semplificata di distruzione di beni. Infine, per l'applicazione delle aliquote agevolate delle accise e dell'Iva sul gas naturale per usi civili, il tetto massimo di consumi va riferito ad ogni singolo contratto, indipendentemente dal numero delle unità immobiliari servite. Queste le novità in materia di Iva contenute nel decreto legge approvato ieri dal consiglio dei ministri (cosiddetto decreto sviluppo).

Esclusi dallo spesometro

Confermando le anticipazioni fornite da *ItaliaOggi* nelle scorse settimane, sono state escluse dalla comunicazione telematica delle operazioni Iva da 3 mila euro in su le operazioni effettuate nei confronti di contribuenti non soggetti passivi dell'Iva, qualora il pagamento dei corrispettivi avvenga con carte di credito, di debito o prepagate emesse da operatori finanziari tenuti all'obbligo di comunicazione all'anagrafe tributaria di cui all'art. 7 del dpr n. 605/73. In tal senso, infatti, il decreto varato ieri ha modificato l'art. 21 del dl n. 78/2010, istitutivo dell'adempimento dell'elenco delle forniture, detto anche spesometro. Si deve ricordare che, al momento, nella comunicazione telematica vanno indicate solo le operazioni per le quali sussiste l'obbligo di fattura, anche se effettuate nei confronti di privati consumatori, mentre dal 1° luglio prossimo il monitoraggio si estenderà a tutte le operazioni di importo superiore al limite di legge (3 mila euro al netto dell'Iva, elevato a 3.600 euro lordi per le operazioni non assistite da fattura obbligatoria).

Carta carburanti

Integrando l'art. 1 del dpr n. 444/97, concernente il regolamento per la documentazione degli acquisti di carburanti presso distributori stradali, è stato previsto che non sono obbligati alla tenuta della scheda (o carta) carburanti i soggetti Iva che pagano tali acquisti esclusivamente mediante carte di credito, di debito o carte prepagate emesse dai suddetti

operatori finanziari. Nel sottolineare che la dispensa non riguarda, dunque, coloro che non si avvalgono in via esclusiva di detti mezzi di pagamento, rimane da capire con quali modalità e tempistica i soggetti esonerati dovranno procedere per registrare tali acquisti nella contabilità, sia per la detrazione dell'Iva che per la deduzione della spesa ai fini reddituali. È da osservare, comunque, che non pare preclusa, ove ritenuta più comoda, la possibilità di continuare a tenere la scheda.

Annotazione cumulativa delle fatture

Il decreto ha aggiornato da 154 a 300 euro il limite d'importo delle fatture, attive e passive, ai fini dell'annotazione cumulativa mediante documento riepilogativo, ai sensi dell'art. 6 del dpr n. 695/96. Inoltre è stata espressamente prevista la possibilità di avvalersi della semplificazione anche per le autofatture emesse ai sensi dell'art. 17, secondo comma, del dpr 633/72 (operazioni soggette al meccanismo dell'inversione contabile). Con l'occasione, è stato corretto il rinvio al termine di registrazione contenuto nel comma 6

Novità Iva
• Esclusi dallo «spesometro» gli acquisti dei privati consumatori, se il pagamento avviene con carte di credito, di debito o prepagate
• Non c'è obbligo di tenuta della carta carburanti per chi paga il rifornimento esclusivamente con i suddetti strumenti
• Il limite per l'annotazione cumulativa delle fatture passa da 154 a 300 euro
• La distruzione di beni può essere provata con autocertificazione fino al costo di 10 mila euro
• Il tetto dei consumi di gas naturale soggetti a imposizione agevolata si riferisce a ciascun contratto di somministrazione

del'art. 6, facendo riferimento all'art. 25 del dpr 633/72.

Distruzione di beni

Analogo adeguamento monetario è stato disposto in relazione alla procedura semplificata per la distruzione di beni, ai fini del superamento delle presunzioni Iva, prevista dall'art. 2, comma 4, lett. b) del dpr n. 441/97. È stato infatti elevato da 5.164 a 10 mila euro l'ammontare di costo massimo dei beni la cui distruzione può essere provata attraverso una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, anziché mediante il verbale redatto da pubblici funzionari, da finanziari o dal notaio. È opportuno

ricordare che occorre ottemperare alle ulteriori prescrizioni dettate dalle lettere a) e c) della richiamata disposizione.

Tassazione agevolata del gas naturale

Con la risoluzione n. 108 del 15 ottobre 2010 l'Agenzia delle entrate aveva chiarito che per l'applicazione dell'aliquota del 10% sulle somministrazioni di gas naturale per usi civili, prevista dal n. 127-bis della tabella A, parte III, allegata al dpr 633/72, il limite massimo agevolabile di 480 metri cubi annui, in caso di fornitura centralizzata a condomini e cooperative, dovesse essere moltiplicato per il numero delle

utenze. Successivamente, però, con la risoluzione n. 112 del 22 ottobre 2010, nel confermare che, in presenza di un impianto centralizzato, il limite di 480 mc deve essere moltiplicato per il numero delle unità immobiliari il cui impianto di riscaldamento è allacciato all'impianto centralizzato, era stato precisato che, per evitare la possibile duplicazione dell'agevolazione, il numero delle unità immobiliari il cui impianto di riscaldamento è allacciato all'impianto centralizzato, da moltiplicare per il limite di 480 mc, dovesse essere assunto al netto delle unità immobiliari che fruiscono contemporaneamente di un impianto autonomo di somministrazione di gas metano destinato come combustibile per usi civili (ad esempio, per la cottura cibi). Il decreto di ieri taglia la testa al toro, prevedendo che, sia ai fini dell'aliquota Iva del 10% sia per le accise ridotte, le disposizioni agevolative si applicano con riferimento ad ogni singolo contratto di somministrazione di gas naturale per combustione per usi civili, indipendentemente dal numero di unità immobiliari riconducibili al contratto stesso.

ADEMPIMENTI E AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA

Familiari a carico, informazioni snellite

Invio dati al sostituto d'imposta solo in caso di variazione

Scompare l'obbligo di comunicazione annuale dei dati per ottenere le detrazioni per familiari a carico. Il lavoratore dipendente o il pensionato dovrà effettuare la comunicazione al suo sostituto d'imposta solo in caso di variazioni dei dati a suo tempo dichiarati.

La richiesta di rimborso delle imposte dirette e dell'irap effettuata dal contribuente in dichiarazione può essere revocata e trasformata in richiesta di compensazione, entro i 120 giorni successivi alla presentazione della dichiarazione stessa.

Scompare la richiesta di rateazione per i debiti tributari di importo minore, conseguenti al controllo formale delle dichiarazioni ed alla liquidazione dei redditi soggetti a tassazione separata.

Sono queste le ulteriori misure di semplificazione fiscale e di riduzione in generale del peso della burocrazia sui contribuenti, adottate ieri dal consiglio dei ministri e contenute nel pacchetto di misure che formano lo schema di decreto legge sullo sviluppo e le disposizioni urgenti per l'economia.

Per quanto attiene all'obbligo di comunicazione annuale dei dati relativi alle detrazioni per familiari a carico lo schema di decreto prevede la soppressione dello stesso attraverso una modifica del secondo comma dell'articolo 23 del dpr n. 600/73. Attraverso di essa la comunicazione effettuata dal lavoratore dipendente o dal pensionato continuerà a esplicitare

valore anche per le annualità successive salvo diversa comunicazione rettificativa da effettuarsi in caso di modifica dei requisiti per usufruire delle detrazioni stesse. Scomparirà così l'obbligo di dover ripetere, anno dopo anno, la sussistenza dei requisiti già attestati al sostituto all'inizio del rapporto di lavoro dipendente o di pensione.

Nell'ipotesi di omissione delle variazioni intervenute nei requisiti per usufruire delle detrazioni fiscali per carichi familiari, il dipendente o il pensionato, sarà sanzionato ai sensi dell'articolo 11 del dlgs n. 471/97.

Lo schema di decreto legge introduce anche la possibilità per il contribuente di rettificare l'originaria scelta relativa al rimborso di un credito d'imposta trasformandola, nei 120 giorni successivi alla presentazione della dichiarazione, in una richiesta di compensazione del credito stesso.

Anche in questo caso la possibilità di mutamento dell'originaria scelta effettuata dal contribuente dovrà essere introdotta nell'ordinamento attraverso una modifica normativa dell'articolo 2 del dpr n. 322/98. In particolare la norma verrà modificata attraverso l'inserimento di un nuovo comma nel quale si prevede espressamente che le dichiarazioni dei redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive potranno essere integrate dal contribuente nel termine sopra evidenziato, esclusivamente per modificare la originaria richiesta di rimborso in ri-

chiesta di compensazione. Il tenore letterale della modifica normativa proposta sembra non concedere spazio a ripensamenti parziali in relazione all'importo del credito, concedendo al contribuente unicamente la possibilità di trasformare in compensazione tutto il credito originariamente richiesto a rimborso e non soltanto una parte di esso.

Naturalmente detto ripensamento è inibito nell'ipotesi in cui prima dello spirare dei 120 giorni il rimborso stesso sia stato già erogato, anche soltanto parzialmente.

Semplificazioni anche per le richieste di rateizzazione delle somme dovute al fisco a seguito dei controlli formali delle dichiarazioni dei redditi e di liquidazione dei redditi soggetti a tassazione separata.

Per le somme dovute a tali titoli scompare infatti la richiesta di rateazione che diviene per così dire automaticamente azionabile dal contribuente. Quando l'importo dovuto è superiore a 50 mila euro, escluso quanto dovuto a titolo di prima rata, il contribuente sarà però tenuto a prestare idonea garanzia fideiussoria per poter accedere al pagamento rateale.

Lo schema di decreto legge introduce anche la possibilità di piani rateali ad importo decrescente, pur nel rispetto del limite massimo di rate consentito dalle disposizioni vigenti. In questo modo il contribuente potrà ritagliare a sua misura il piano di ammortamento del debito tributario.

Andrea Bonghi

DECRETO SVILUPPO/ La condizione è di essere in regola con le rate del finanziamento

Mutui, arriva la rinegoziazione

Entro il 31/12/2012 per clienti con redditi fino a 30 mila €

DI ANTONIO CICCIA

Rinegoziazione fino al 31 dicembre 2012, per redditi fino a 30 mila euro e per debitori in regola con le rate; portabilità dei mutui semplificata con annotazione telematica nei pubblici registri. Sono queste le novità nel settore del credito introdotte dal decreto sviluppo, che apre la porta ad assegni e protesti elettronici. Ma vediamo in dettaglio le nuove disposizioni.

RINEGOZIAZIONE

È interessato chi ha in corso un contratto di mutuo ipotecario di importo originario non superiore a 150 mila euro, destinato all'acquisto o alla ristrutturazione di una abitazione, regolata a tasso e a rata variabili per tutta la durata del contratto. Ci vogliono anche altri due requisiti e cioè un reddito basso (Isee non superiore a 30 mila euro) e non bisogna essere in ritardo con il pagamento delle rate del finanziamento. Con la rinegoziazione, da effettuare entro il 31 dicembre 2012, si passa a un tasso fisso calmierato.

Si deve calcolare, infatti, il tasso non superiore a quello che si ottiene in base al minore tra l'Irs in euro a 10 anni e l'Irs in euro di durata pari alla durata residua del mutuo ovvero, se non disponibile, la quotazione dell'Irs per la durata precedente, riportato alla data di rinegoziazione alla pagina ISDAFIX 2 del circuito Reuters, maggiorato di uno spread pari a quello indicato, ai fini della determinazione del tasso, nel contratto di mutuo. Oltre al beneficio sul tasso debitore e banca possono anche allungare il periodo di rimborso del mutuo al massimo per ulteriori cinque anni, sempre che la durata residua del mutuo all'atto della rinegoziazione non diventi superiore a 25 anni. Le ipoteche e le altre garanzie continuano ad assistere il mutuo rinegoziato senza bisogno di formalità o annotazione. La rinegoziazione vale anche per i mutui inerenti operazioni di cartolarizzazione. Infine se la banca, per fare operazioni di rinegoziazione, riacquista il credito cartolarizzato con cessione dei crediti o con emissione di obbligazioni bancarie garantite, la banca cessionaria ne potrà dare notizia, anche mediante un unico avviso relativo a tutti i crediti acquistati dallo stesso cedente, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Anche in questo caso le garanzie seguono il mutuo senza oneri burocratici: i privilegi e le garanzie, prestate o comunque esistenti a favore del cedente, conservano la loro validità e il loro grado a favore della banca cessionaria senza bisogno di alcuna formalità o annotazione.

Le novità

RINEGOZIAZIONE	<ul style="list-style-type: none"> • entro il 31/12/2012 • per debitori in regola con il mutuo e con redditi fino a 30 mila euro di Isee • passaggio a tasso fisso con soglia massima • possibile allungare la scadenza fino a 5 anni
PORTABILITÀ	<ul style="list-style-type: none"> • atto di surrogazione presentabile telematicamente • tempo 30 giorni lavorativi per perfezionare l'operazione • riserva a consumatori e micro-imprese

PORTABILITÀ

Vengono semplificate le operazioni di portabilità dei mutui, sono apportate le seguenti modificazioni.

L'articolo 120 quater del Testo unico bancario prevede che la surrogazione implica il trasferimento del contratto, alle condizioni pattuite con il nuovo intermediario senza penali o altri oneri. Si deve procedere all'annotamento nei registri immobiliari della surrogazione. Il decreto rende possibile la modalità telematica per la presentazione dell'atto di surrogazione (di una banca a un'altra). Viene dato più tempo alle banche e agli intermediari per completare l'operazione di surrogazione. Diventano «la-

vorativi» (e non di calendario) i trenta giorni, decorsi i quali, se la surrogazione non si perfeziona il finanziatore originario è comunque tenuto a risarcire il cliente in misura pari all'1% del valore del finanziamento per ciascun mese o frazione di mese di ritardo. Questo salva la possibilità per il finanziatore originario di rivalersi sul mutuante surrogato, nel caso in cui il ritardo sia dovuto a cause imputabili a quest'ultimo.

Infine il decreto precisa che le disposizioni sulla portabilità del mutuo si applicano ai soli contratti di finanziamento conclusi da intermediari bancari e finanziari con consumatori, o micro-imprese (come definiti dal decreto legislativo 11/2010).

Gli assegni e i protesti in formato elettronico

Assegni bancari e circolari in forma elettronica tra banche. Il decreto legge sviluppo approvato dal consiglio dei ministri contiene una novità per quanto riguarda i titoli di credito che diventeranno informatici nel dialogo tra gli istituti di credito.

Al regio decreto 1736/1933 è stato aggiunto l'articolo sulla natura dell'assegno bancario che, dunque, da ora in avanti, potrà essere presentato sia in forma cartacea sia in forma elettronica. La stessa previsione si applicherà anche per l'assegno circolare. Inoltre le copie informatiche degli assegni sostituiranno per ogni effetto di legge quelle cartacee.

Ma la loro conformità all'originale è assicurata dalla banca negoziatrice mediante l'utilizzo della propria firma digitale. Per rendere operativa la disposizione spetterà al ministero realizzare un regolamento attuativo che affronterà sia la conformità della copia digitale a quella cartacea sia l'aspetto relativo al protesto e alla stanza di compensazione. Per questi aspetti il decreto stabilisce che potranno essere effettuati in forma elettronica seguendo la forma dell'assegno elettronico.

Novità in arrivo anche per gli istituti di pagamento. Quei soggetti cioè come per esempio supermercati, distributori di benzina che con il decreto legislativo 11/2010 potranno effettuare servizi di pagamento. Permetteranno cioè di depositare il contante su un conto di pagamento nonché tutte le operazioni richieste per la gestione di un conto di pagamento; servizi che permettono prelievi in contante da un conto di pagamento nonché tutte le operazioni richieste per la gestione di un conto di pagamento; esecuzione di ordini di pagamento, incluso il trasferimento di fondi, su un conto di pagamento presso il prestatore di servizi di pagamento dell'utilizzatore o presso un altro prestatore di servizi di pagamento.

La novità consiste nel precisare i tempi di effettuazione dell'accredito dei fondi. Il prestatore di servizi di pagamento del pagatore assicura che dal momento della ricezione dell'ordine l'importo dell'operazione venga accreditato sul conto del prestatore di servizi di pagamento del beneficiario entro la fine della giornata operativa successiva.

Fino al 1° gennaio 2012 le parti di un contratto per la prestazione di servizi di pagamento possono concordare di applicare un termine di esecuzione diverso da quello previsto dal primo periodo ovvero di fare riferimento al termine indicato dalle regole stabilite per gli strumenti di pagamento dell'area unica dei pagamenti in euro che non può comunque essere superiore a tre giornate operative. Per le operazioni di pagamento disposte su supporto cartaceo, i termini massimi di cui ai periodi precedenti possono essere prorogati da una ulteriore giornata operativa

Documento sicurezza semplificato

Semplificazioni per il Dps, niente informativa e consenso per i curricula ricevuti e dati delle persone giuridiche fuori dal campo di applicazione del codice della privacy. Inoltre via libera al marketing cartaceo, senza consenso, per chi non è iscritto nel registro delle opposizioni (come per il marketing telefonico). Sono questi gli interventi più rilevanti in materia di privacy previsti dal decreto sviluppo all'esame ieri del consiglio dei ministri. Che hanno un filo conduttore: attenuare il carico degli obblighi quando il trattamento è effettuato per finalità amministrative e contabili. E cioè per lo svolgimento di attività organizzative, amministrative, finanziarie e contabili a prescindere dalla natura dei dati trattati. Si tratta di disposizioni che interessano una vasta platea di imprese, soprattutto piccole e medie, ma anche professionisti e artigiani. Molte semplificazioni riguardano i casi in cui si trattano dati per correnti finalità amministrative e contabili, le quali vengono espressamente definite: attività contrattuale e precontrattuale, gestione dei rapporti di lavoro, tenuta contabilità, applicazioni norme fiscali, sindacali e previdenziali e sulla sicurezza, salute e igiene del lavoro.

La prima semplificazione è, in realtà, una esenzione: non si applica il codice della privacy ai dati di persone giuridiche, imprese, enti o associazioni. Naturalmente per i trattamenti di natura amministrativo-contabile. Con questo ci si allinea ad altri ordinamenti europei che si concentrano sulla tutela delle persone fisiche ed escludono dalla definizione stessa di dato personale, quello delle persone giuridiche e degli enti.

Un'altra semplificazione riguarda i curricula ricevuti dalle imprese, professionisti ed enti. Attualmente bisogna mandare l'informativa e sussiste il problema del consenso per il caso di descrizione di dati sensibili.

Il decreto esclude l'obbligo di inviare l'informativa privacy (articolo 13 del dlgs 196/2003) per poter conservare il curriculum. Solo al momento successivo in cui ci sarà un primo

contatto, successivamente, quindi, all'invio del curriculum, il titolare del trattamento (per esempio l'azienda che convoca l'interessato) sarà tenuto a fornire, anche oralmente (per esempio durante il colloquio con il candidato) gli elementi dell'informativa. Conseguentemente si inserisce una apposita esclusione dell'obbligo del consenso per il trattamento dei dati dei curricula ricevuti. L'esonero dall'obbligo di consenso riguarda anche i dati sensibili contenuti nei curricula (si introduce una apposita deroga all'interno dell'articolo 26 del codice della privacy). Quanto al consenso il decreto inserisce un altro esonero dai relativi obblighi per la comunicazione di dati tra società, enti, associazioni con società controllanti o facenti parte dello stesso gruppo o raggruppamento (anche temporaneo), sempre nell'ambito delle finalità amministrativo-contabili.

Altra semplificazione riguarda le misure di sicurezza e in particolare il documento programmatico sulla sicurezza (dps).

Il codice della privacy già aveva previsto una semplificazione per le imprese con riferimento alle correnti finalità amministrative e contabili: tuttavia la norma non era soddisfacente e i soggetti che potevano beneficiarne sono pochi. Il decreto rafforza la semplificazione e stabilisce l'esonero dal Dps (sostituito da una autocertificazione sul rispetto delle misure di cui all'allegato B al codice della privacy) per i soggetti che trattano solo dati non sensibili e per quali che trattano come unici dati sensibili e giudiziari quelli relativi a propri dipendenti e collaboratori, anche extracomunitari, compresi quelli relativi al coniuge e ai parenti.

Il decreto interviene anche in materia di marketing. Chi non si è iscritto nel registro delle opposizioni (previsto per il marketing telefonico e gestito dalla fondazione Bordini) potrà ricevere comunicazioni commerciali non solo con il mezzo del telefono, ma anche con la posta cartacea.

Antonio Ciccia

DECRETO SVILUPPO/ Ampliato l'uso dell'istituto che interviene sui passaggi generazionali

Più respiro al Patto di famiglia

Gestione (a tempo) anche da un amministratore terzo

DI LUCIANO DE ANGELIS

L'azienda o le partecipazioni oggetto di trasferimento attraverso il patto di famiglia potranno essere gestite per un periodo di tempo, scelto dal disponente, da un amministratore terzo. Il disponente può anche prevedere che il figlio a cui trasferire i beni dopo il suo decesso venga scelto dall'amministratore pro-tempore. Al patto potranno non partecipare tutti i legittimari, ma in questo caso dovrà essere redatta una perizia giurata che attesti il valore dell'azienda o delle partecipazioni da trasferire. Sono le principali novità apportate dal dl Sviluppo all'istituto del patto di famiglia finalizzate a renderne più agevole l'utilizzo, favorendo la continuità nell'esercizio delle imprese.

La delega alla gestione dell'azienda o delle partecipazioni. Nella realtà operativa potrebbero verificarsi situazioni in cui un genitore non è più nelle condizioni di poter assolvere compiutamente alla

Le principali novità del Patto di famiglia	
GESTIONE DELL'AZIENDA O DELLE PARTECIPAZIONI	Il disponente potrà delegare a un terzo, per un determinato periodo, la gestione dell'azienda e delle partecipazioni
DESIGNAZIONE DELL'ASSEGNETARIO	Il figlio assegnatario dell'azienda o delle partecipazioni potrà essere designato da un terzo nominato dall'imprenditore o da quest'ultimo
COSTITUZIONE DI UN PATRIMONIO SEPARATO	Dopo la morte del disponente e l'accettazione del beneficiario, o durante il periodo in cui i beni vengono gestiti dal terzo essi non possono essere aggrediti dai creditori del terzo
MANCATA PARTECIPAZIONE AL CONTRATTO DI TUTTI I LEGITTIMARI	In questi casi il valore dell'azienda o delle partecipazioni dovranno essere oggetto di perizia giurata da parte di un esperto nominato dal Tribunale

gestione della propria azienda, ma la sua discendenza non è ancora pronta ad assumere le redini aziendali. In questa situazione il nuovo art. 768-bis del codice civile prevede per il disponente la possibilità di scindere la proprietà (titolarità) dell'azienda o delle partecipazioni dalla gestione per un determinato periodo connotato con un termine o con il verificarsi di una condizione sospensiva (esempio conseguimento della laurea da parte del discendente designato). All'imprenditore o titolare di partecipazioni viene

concesso, quindi, di demandare per un determinato tempo (che può essere quello tra il decesso dell'imprenditore e l'accettazione del beneficiario o lo spirare del termine o il venir meno della condizione sospensiva), la gestione dell'azienda o delle partecipazioni e i relativi frutti. Tale gestione si legge nelle nuove disposizioni «... dovrà avvenire con l'utilizzo della diligenza richiesta dalla natura dell'incarico evitando situazioni di conflitto di interessi». Ovviamente, il patrimonio dato in gestione, al decesso del disponente, andrà

a costituire una massa separata rispetto a quello proprio del "terzo amministratore", e quindi su esso non saranno ammesse azioni da parte dei creditori di quest'ultimo.

La scelta del discendente assegnatario. Ulteriore rilevante novità è introdotta nel terzo comma dell'art. 768-bis c.c., laddove si prevede che il disponente, oltre che scegliere direttamente l'assegnatario potrà anche delegare ad un terzo soggetto la designazione dello stesso. Tale scelta potrà riguardare sia i figli nati che quelli nascituri, dell'imprenditore o del titolare delle partecipazioni, stante lo specifico richiamo al primo comma dell'art. 784 c.c.

L'accettazione, da parte del beneficiario (attraverso atto pubblico) rende irrevocabile la sua designazione, mentre il suo rifiuto, in assenza di diverse designazioni, apre la strada alla successione del disponente ex art. 456 e segg. c.c.

La partecipazione al patto di famiglia. Un'ulteriore modifica riguarda l'art. 768-quater c.c., ai sensi del quale, fino ad

oggi, all'atto inerente il patto di famiglia dovevano partecipare il coniuge e tutti i legittimari.

Il novellato comma 1° dell'articolo in commento, presumibilmente allo scopo di rendere maggiormente utilizzabile l'istituto, prevede (oltre alla possibilità che al contratto partecipi il terzo futuro amministratore) anche la circostanza che l'atto venga redatto senza la presenza di tutti i legittimari. In questo caso, viene previsto che il disponente notifichi loro, entro trenta giorni dalla conclusione del contratto, il relativo contenuto, per l'eventuale accettazione del beneficiario o il suo rifiuto. Nei casi di mancata partecipazione al contratto di tutti i legittimari, inoltre, il valore dell'azienda o delle partecipazioni dovranno essere oggetto di perizia giurata da parte di un esperto nominato dal tribunale.

Abrogazioni. Da ultimo viene abrogato l'art. 768-septies c.c. che disponeva tassativamente le ipotesi di scioglimento del patto di famiglia. Dovrebbero ora valere le disposizioni generali ex art. 1372 c.c.

INTERVENTI SULLA SCUOLA

Precari verso l'assunzione

Piano triennale per l'assunzione di 67 mila precari nella scuola. Il decreto per lo sviluppo contiene anche una serie di misure a favore della scuola, dell'università e della ricerca che prevedono, spiegano dal Miur, anche la risoluzione del problema dell'aggiornamento della graduatorie (tenuto conto della sentenza pronunciata di recente dalla Corte costituzionale), un fondo per il merito per erogare prestiti d'onore agli studenti universitari e un credito di imposta per le imprese che finanziano progetti di ricerca in università o enti. Queste tutte le misure previste.

Piano triennale. Un piano triennale per l'assunzione a tempo indeterminato di personale docente, educativo ed Ata, su tutti i posti disponibili e vacanti in ciascun anno. Questo piano sarà annualmente verificato, ai fini di eventuali rimodulazioni che si dovessero rendere necessarie. Nell'anno scolastico in corso i posti vacanti sono 67 mila, di cui 30 mila insegnanti e 37 mila Ata. Per il prossimo anno scolastico 2011-2012 le immissioni in ruolo saranno determinate sulla base delle graduatorie dell'anno 2010/2011.

Graduatorie. Dal prossimo anno scolastico 2011/2012 l'aggiornamento delle graduatorie a esaurimento sarà effettuato con cadenza triennale e con possibilità di trasferimento in un'unica provincia. Viene così data attuazione, spiegano dal dicastero guidato da Mariastella Gelmini, alla sentenza della Corte Costituzionale

che ha sancito il diritto alla mobilità degli insegnanti, conservando il punteggio della graduatoria di origine (cosiddetto, inserimento a pettine). L'aggiornamento triennale anziché biennale delle graduatorie consente di coniugare il diritto alla mobilità con l'esigenza di garantire la continuità didattica e la qualità dell'insegnamento. Sempre per garantire la continuità didattica, dal prossimo anno scolastico 2011/2012 è previsto che i nuovi docenti immessi in ruolo, destinatari cioè di nomina a tempo indeterminato, possano chiedere il trasferimento, l'assegnazione provvisoria o l'utilizzazione in altra provincia dopo cinque anni di effettivo servizio nella provincia di titolarità, anziché dopo tre anni.

Salva-precari. Prorogato il decreto «salva-precari», attraverso cui verranno destinate tutte le supplenze temporanee che si renderanno disponibili durante l'anno ai titolari di incarichi annuali nell'anno scolastico precedente. Questa norma consente anche di rinnovare gli accordi con le regioni, che hanno consentito di coinvolgere gli stessi insegnanti nei progetti speciali per il rafforzamento dell'offerta formativa.

Fondo per il merito. Costituito un fondo per il merito, come fondazione pubblico-privata in cui far affluire fondi pubblici e capitali privati per erogare prestiti di onore agli universitari che, nei casi di eccellenza, si trasformano in vere e proprie borse di studio.

LE ALTRE MISURE

Usura, cambia il calcolo

Cambia il metodo per il calcolo del tasso di usura. La bozza di decreto Sviluppo varato dal Governo prevede che il tasso soglia venga definito aumentando del 25% il tasso medio rilevato con l'aggiunta di un ulteriore 4%. Inoltre, la norma fisserebbe una sorta di «cap», stabilendo un differenziale massimo fra tasso soglia e tasso medio pari all'8%. La legge attualmente in vigore, che risale al 1997, stabilisce che il tasso soglia sia pari al tasso medio aumentato del 50%.

Acqua. Via libera all'istituzione dell'Agenzia nazionale per la regolazione e la vigilanza in materia di acqua, organismo indipendente a tutela dei cittadini utenti, con compiti di regolazione del mercato nel settore delle acque pubbliche e di gestione del servizio pubblico locale idrico integrato. Una nota del Minambiente spiega che «l'organismo, sarà autonomo, di nomina parlamentare con maggioranza qualificata dei 2/3. Ci saranno più garanzie per i cittadini e per l'ambiente, i poteri regolatori sulle tariffe e sanzionatori per perseguire ogni possibile abuso».

Nautica. Per il rilancio della nautica da diporto si prevede di aumentare i posti barca attraverso la realizzazione di pontili galleggianti che non saranno più sottoposti al rilascio dei permessi di costruzione. Sono previste inoltre la facilitazione della registrazione per il noleggio e la locazione dei grandi yacht, la possibilità di utilizzare le aree portuali dismesse per realizzare porti ed approdi turistici, la semplifi-

cazione delle procedure di concessione per i porti turistici e del trasporto delle barche come veicoli eccezionali.

Spagge. Fermo restando il diritto di passaggio e utilizzo della spiaggia, il quarto articolo del decreto legge prevede che tutto ciò che è terreno su cui insistono insediamenti turistici (chioschi, stabilimenti balneari) sarà oggetto di diritto di superficie, che durerà novant'anni e dovrà essere richiesto dagli imprenditori che vorranno proseguire la loro attività. Il diritto sarà a pagamento, ha annunciato il ministro dell'Economia, Giulio Tremonti. «Abbiamo ritenuto», ha spiegato a proposito della durata del diritto di superficie, «che un diritto lungo dia una prospettiva di tempo sufficiente per fare degli investimenti e creare lavoro».

Donne. In materia di lavoro, si punta a consentire nuove e più facili assunzioni a tempo indeterminato. Con la defiscalizzazione sui nuovi assunti, del 50% degli oneri salariali fino a 24 mesi, per quelle aziende che operano in Regioni svantaggiate e in settori dove c'è una disparità di presenza nel mercato del lavoro tra i sessi (si veda ItaliaOggi di ieri). Sempre perseguendo lo stesso scopo il consiglio dei ministri ha stabilito che i nuovi contratti di apprendistato potranno essere applicati anche a donne che abbiano perso il lavoro da almeno sei mesi. Sul fronte della p.a., si prevede tra l'altro che le Aziende sanitarie siano tenute ad adottare le procedure telematiche per consentire i pagamenti online e la consegna per via telematica (web, Pec e altro) dei referti.

DECRETO SVILUPPO/Due nuove misure di incentivo fiscale al posto del vecchio credito d'imposta

Deducibile la ricerca fatta in casa

Bonus pari al 100% delle spese. Al 90% se l'attività è in ateneo

Pagina a cura
di ALESSANDRO FELICIONI

Credito d'imposta al 90% per le spese di ricerca commissionate alle università e deducibilità integrale per quelle fatte in casa; per queste ultime poi il credito sarà fruibile sulla spesa incrementale rispetto alla media del triennio 2008-2010, in tre quote annue. Il bonus ricerca prende vita nel decreto sviluppo del governo con alcune modifiche rispetto alle versioni fin ora a disposizione.

Due sono dunque le misure agevolative di natura fiscale sulle quali il governo sembra puntare molto per la ripresa economica: la deducibilità integrale a prescindere dalla loro classificazione di bilancio e l'attribuzione di un credito d'imposta che premia l'incremento di tali spese; credito modulabile in funzione dei soggetti coinvolti negli investimenti.

L'articolo 1 del dl di sviluppo, varato ieri dal governo, parla di un credito d'imposta istituito «sperimentalmente» per gli anni 2011 e 2012; segno questo che, alme-

no per ora, la misura ha natura contingente anche se da più parti si lascia intendere che, se la sperimentazione avrà un buon impatto, la misura potrebbe anche divenire permanente.

Il credito di imposta è destinato alle imprese che finanziano progetti di ricerca, in Università ovvero enti pubblici di ricerca. Questi ultimi, peraltro, possono aggregarsi in associazioni, in consorzi o in altre forme per sviluppare i progetti così finanziati. Sarà anche possibile per le università collaborare con «qualificate strutture di ricerca, anche private, di equivalente livello». Ciò permetterà, indirettamente alle imprese di fruire del bonus anche relativamente a progetti di ingenti dimensioni non gestibili da singoli enti.

Come anticipato la disposizione prevede che il credito di imposta competa in tre quote annuali a decorrere da ciascuno degli anni 2011 e 2012 per l'importo percentuale che eccede la media degli investimenti in ricerca effettuati nel triennio 2008-2010. Ciò, ovviamente in aggiunta della possibilità di portare integralmente

Gli enti cui è possibile affidare i progetti di ricerca agevolabili

- Università, statali e non statali,
- Istituti Universitari, statali e non statali, legalmente riconosciuti;
- enti pubblici di ricerca di cui all'articolo 6 del Contratto collettivo quadro per la definizione dei comparti di contrattazione per il quadriennio 2006-2009,
- Asi-Agenzia spaziale italiana;
- organismi di ricerca così come definiti dalla disciplina comunitaria in materia di aiuti di stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione;

in deduzione dal reddito imponibile l'importo degli investimenti in progetti di ricerca.

Il credito d'imposta matura sugli investimenti realizzati a decorrere dal periodo di imposta 2011 e fino alla chiusura del periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2012; la misura è fissata nel 90% della spesa incrementale di investimento se lo stesso è commissionato alle università ed

altri enti sopra ricordati.

Operativamente il credito va indicato nella dichiarazione dei redditi relativa e non concorre alla formazione del reddito imponibile Irpef/Ires e Irap. Inoltre non rileva ai fini della determinazione degli interessi passivi indeducibili e delle spese generali non inerenti di cui rispettivamente, agli articoli 61 e 109, comma 5 del Tuir.

Naturalmente il credito maturato non può essere chiesto a rimborso ed è quindi utilizzabile esclusivamente in compensazione; peraltro lo stesso non può essere fruito per abbattere debiti di natura contributiva e assicurativa da versare con modello F24. Ulteriore agevolazione prevista attiene al fatto che il credito in questione sfugge al limite annuale introdotto dalla finanziaria per il 2008 a tali particolari categorie di crediti d'imposta. Come si ricorderà l'art. 1, comma 53, della legge n. 244 del 2007 prevede che l'importo di tali crediti d'imposta utilizzabile in compensazione dal contribuente non può superare il limite annuale di 250 mila. La stessa norma prevede

che l'importo non utilizzato in un determinato anno può essere riportato in avanti ed è comunque compensabile per l'intero importo residuo a partire dal terzo anno successivo a quello in cui si genera l'eccedenza.

La nuova norma, peraltro, sostituisce il vecchio credito d'imposta per la ricerca, quello istituito con la legge n. 220 del 2010.

Interessante, infine, è la modalità di copertura prevista dalla disposizione. Fermo restando il monitoraggio degli oneri appostati per l'agevolazione, il ministro dell'economia può, in caso di scostamenti rispetto alle previsioni, attingere altrove, riducendo, fino alla concorrenza dello scostamento finanziario riscontrato, le dotazioni finanziarie per le spese rimodulabili e le missioni di spesa di ciascun ministero. Alcuni fondi, come quello per il finanziamento ordinario delle università, nonché le risorse destinate alla ricerca e al finanziamento del cinque per mille e le risorse destinate alla manutenzione ed alla conservazione dei beni culturali sono esclusi dall'eventuale intervento di redistribuzione.

Tassazione consolidata, imposte predefinite e sportelli fisco-Inps

Tre incentivi per il turismo

Sportelli unici di coordinamento, Zone a zero burocrazia e agevolazioni fiscali, finanziarie e amministrative; questo il mix previsto per il rilancio e lo sviluppo dei nuovi distretti turistico-alberghieri; tutto però, rigorosamente a costo zero. Il dl di sviluppo punta forte anche sul settore turistico con una serie di disposizioni volte, nel loro complesso, a favorire la creazione e lo sviluppo di aggregazioni di imprese turistico-alberghiere accomunate, oltre che dall'attività, dalla localizzazione in particolari

zone del territorio nazionale. Esclusa, però, qualsiasi spesa aggiuntiva per l'applicazione. La norma prevede infatti la possibilità di istituire per decreto del presidente del consiglio e su richiesta delle imprese del settore che operano in un determinato territorio i Distretti turistico-alberghieri con gli obiettivi di riqualificare e rilanciare l'offerta turistica a livello nazionale e internazionale, di accrescere lo sviluppo delle aree e dei settori del Distretto: l'aggregazione dovrebbe garantire il miglioramento dell'efficienza nell'organizzazione e nella produzione dei servizi, le certezze giuridiche alle imprese che vi operano con particolare riferimento alle opportunità di investimento, di accesso al credito, di semplificazione e celerità nei rapporti con le pubbliche amministrazioni. Se le imprese dovranno richiedere l'istituzione del distretto turistico-alberghiero sarà l'agenzia del territorio a delimitare il perimetro degli stessi, previa consultazione con le amministrazioni locali e con le imprese interessate. Come detto le agevolazioni per le imprese operanti a livello di distretto turistico-alberghiero si sviluppano su tre direttrici principali. Intanto si applicano tutte le disposizioni agevolative previste per le reti di impresa e, ovviamente, per i distretti. Anzi le agevolazioni di natura fiscale (possibilità di aderire a una tassazione consolidata e possibilità di preconcordare con l'amministrazione

Via agli aiuti sul fotovoltaico

Via libera al Quarto conto energia. Ieri, dopo il consiglio dei ministri, il decreto con gli aiuti al fotovoltaico è stato firmato da Stefania Prestigiacomo e Paolo Romani, ministri per l'ambiente e per lo sviluppo economico. I contenuti del provvedimento, gli obiettivi di potenza agevolati e l'ammontare delle tariffe incentivanti sono stati anticipati ieri da ItaliaOggi. A seguito del varo del decreto, sempre ieri in serata, un gruppo di operatori esteri del fotovoltaico (Photovoltaic Operators Investors) ha chiesto allo stato italiano un risarcimento danni subiti per un valore stimato di 500 mln di euro come solo danno emergente, senza contare il lucro cessante. Sotto accusa anche il dlgs 28/2011.

ne finanziaria l'ammontare di imposte dovute nel triennio) sono assicurate anche in assenza di una configurazione di rete di imprese. Da un punto di vista amministrativo viene applicato per i distretti in questione il concetto di «Zone a burocrazia zero»; previsto dall'articolo 43 del dl n. 78 del 2010. Infine nei distretti sono attivati sportelli unici di coordinamento delle attività delle Agenzie Fiscali e dell'Inps. Presso tali sportelli le imprese del distretto possono rivolgersi per la risoluzione di qualunque questione di competenza propria di tali enti, nonché per presentare richieste e istanze e ricevere i provvedimenti conclusivi dei relativi procedimenti, rivolte a una qualsiasi altra amministrazione statale. Per le attività di ispezione e controllo di competenza delle Agenzie fiscali e dell'Inps gli sportelli unici assicurano controlli unitari, nonché una pianificazione e l'esercizio di tali attività in modo tale da influire il meno possibile sull'ordinaria attività propria delle imprese dei distretti. Limitativa appare infine la previsione in base alla quale sono esclusi maggiori oneri derivanti dalle innovazioni introdotte. Le amministrazioni locali e centrali dovranno dar seguito agli adempimenti necessari per l'attuazione delle disposizioni con l'utilizzo delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili.

LE NOVITÀ FISCALI DELLE
DICHIARAZIONI DEI REDDITI

UNICO 2011
convegno di studio

Mercoledì 11 Maggio 2011 ore 9,00
Palabrescia - Via S. Zeno, 168 - Brescia

relatori:

Dott. Lelio Cacciapaglia - Ministero Economia e Finanze
Dipartimento Fiscalità - Reddito d'Impresa

Dott. Antonio Zappi - Esperto Fiscale e Pubblicista del Gruppo
IL SOLE 24 ORE

INGRESSO LIBERO

L'evento dà diritto a QUATTRO CREDITI ai fini della Formazione Continua Obbligatoria per gli iscritti agli Albi dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili e dei Consulenti del Lavoro

con il contributo di:

UniCredit

TeamSystem

ItaliaOggi

STUDIO 5





Enti locali & Federalismo



IL GIORNALE DELLE AUTONOMIE

DECRETO SVILUPPO/ Tutte le novità di interesse per le amministrazioni e gli enti locali

Edilizia, permessi in 90 giorni Procedure sprint per costruire. Dopo scatta il silenzio-assenso

DI ANTONIO CICCIA

Permesso di costruire sprint: in 90 giorni la pratica si chiude, anche con il silenzio-assenso. Cresce la responsabilità (anche penale) del progettista che deve asseverare la conformità del progetto alla normativa. Ma l'amministrazione non può limitarsi a prendere atto della attestazione del progettista; deve, invece, controllare le pratiche per evitare situazioni di incertezza e per ridurre al minimo i casi di annullamento successivo al maturare del silenzio-assenso. Sono questi gli effetti del decreto sviluppo, che innova il procedimento per il rilascio della concessione edilizia. Vediamo come.

Innanzitutto la domanda di permesso di costruire deve essere asseverata dal progettista. Alla domanda deve essere allegata una dichiarazione del tecnico abilitato che asseveri la conformità del progetto a tutta la normativa urbanistica ed edilizia: e quindi la conformità agli strumenti urbanistici approvati ed adottati, ai regolamenti edilizi vigenti, alle altre normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell'attività edilizia (norme antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienico-sanitarie, efficienza energetica).

L'ufficio tecnico passa, dunque, da istruttore della pratica edilizia a controllore della istruttoria fatta da progettista privato.

Rimane sempre a carico dell'ufficio tecnico la comunicazione, entro dieci giorni, del nominativo del responsabile del procedimento.

Dalla presentazione della domanda scatta il termine di 60 giorni, che nell'intento della novella è il termine per concludere l'istruttoria: il funzionario incaricato acquisisce i pareri e nulla osta, a meno che non siano già stati allegati alla domanda dal richiedente, valuta la conformità del progetto alla normativa, e infine formula una proposta di provvedimento.

Il termine di 60 giorni può dilatarsi nel caso di richiesta da parte dell'ufficio tecnico di modifiche progettuali: in questo caso l'interessato deve decidere se aderire o meno alla richiesta.

Un altro caso di allunga-

mento del termine è collegata alla richiesta, sempre da parte dell'ufficio tecnico, di integrazioni documentali: rimane confermato che il termine viene interrotto una sola volta.

Terminata l'istruttoria il responsabile del procedimento dovrà formulare la proposta di provvedimento finale, che dovrà essere adottato entro 30 giorni, se favorevole. Il termine passa a 40 giorni, se invece l'amministrazione ha preannunciato il diniego.

Quindi, in sostanza, se tutto fila liscio in novanta giorni si ha il permesso di costruire in mano. I giorni si raddoppiano, però, per i comuni con più di 100 mila abitanti e per i progetti particolarmente complessi.

La grossa novità scatta nel caso in cui il termine per l'adozione del provvedimento conclusivo decorra inutilmente: il decreto sviluppo prevede che, se il dirigente o il responsabile dell'ufficio non oppone motivato diniego, sulla domanda di permesso di costruire si intende formato il silenzio-assenso, tranne casi in cui sussistano



vincoli ambientali, paesaggistici o culturali.

Gli uffici tecnici dovranno stare molto attenti al calendario: il decorso del termine significherà perfezionamento del titolo abilitativo. Certo il comune potrà sempre intervenire successivamente con un annullamento del permesso di costruire rilasciato con il silenzio-assenso, ma bisogna

evitare situazioni di incertezza. In effetti il silenzio-assenso se è un meccanismo che se da un lato garantisce tempi certi di definizione della pratica, dall'altro può lasciare margini di dubbio sulla legittimità della edificazione.

Si può, invece, ritenere che il silenzio assenso non possa maturare se la pratica non è completa in tutti i suoi elemen-

ti. In particolare se mancano documenti essenziali, come ad esempio quelli comprovanti la legittimazione del richiedente o l'asseverazione del progettista, difficilmente si potrà sostenere che la sola inerzia del comune è sufficiente per conseguire il titolo abilitativo. Quanto ai rapporti tra privati è da presumere che la richiesta protocollata del permesso sia la prova del titolo edilizio.

Da Confedilizia, la Confederazione storica che raggruppa i proprietari immobiliari, arriva un plauso alle misure contenute nel decreto sviluppo che «pongono uno stop agli aggrevi sugli immobili storici». Per questo, il presidente dell'associazione, **Corrado Sforza Fogliani** ha espressamente ringraziato i ministri Calderoli e Galan «ai quali», ha detto, «si devono queste innovazioni». In particolare, viene abolita la denuncia che i proprietari di tali immobili dovevano fare alla Soprintendenza in occasione di ogni locazione e il cui inadempimento era punito financo con la pena della reclusione».

© Riproduzione riservata

LE MISURE IN MATERIA DI INNOVAZIONE/LE ASL CONSEGNERANNO I REFERTI ONLINE

La Cie raddoppia. E ingloba la tessera sanitaria

La Carta d'identità elettronica non lascia, anzi raddoppia. Il nuovo documento che avrebbe dovuto sostituire integralmente quello cartaceo, ma invece ha avuto fin dai suoi albori nel 2006 un percorso piuttosto accidentato (a fine 2009 erano solo 1,8 milioni le carte rilasciate da circa 180 comuni), ora diventa obbligatorio. E progressivamente ingloberà in un'unica card anche la tessera sanitaria. Superati i vecchi problemi di interconnessione tra i comuni e le banche dati del Viminale (il Centro nazionale servizi demografici del ministero dell'interno), Renato Brunetta ha voluto imprimere nel decreto legge sviluppo un'accelerazione al processo di emissione della Cie, nella speranza che sia quello decisivo. L'obiettivo è svilupparne le potenzialità, oltre che, ovviamente, come documento anagrafico, anche e soprattutto come interfaccia

con i servizi sanitari. Le Asl dovranno attrezzarsi per consentire i pagamenti online delle prestazioni e la consegna per via telematica (tramite

Pec) dei referti.

Sarà comunque sempre possibile ricevere i referti cartacei al proprio domicilio. Sarà un decreto del Mininter, d'intesa con l'Economia e il ministero-

ro della salute a disciplinare le nuove modalità di integrazione tra Cie e tessera sanitaria. Nel frattempo, precisa il decreto sviluppo, il Mef resterà competente a rilasciare la tessera sanitaria. Mentre la responsabilità del rilascio della Cie sarà riservata al ministero dell'interno.

Nessun limite d'età per il rilascio della carta. Viene soppresso il limite di età per il rilascio della carta d'identità (attualmente fissato in 15 anni) analogamente a quanto previsto per la disciplina del passaporto. Il documento avrà tre anni di validità per i bambini sotto i tre anni, cinque anni nella fascia d'età compresa tra 3 e 18 anni e 10 anni di validità per i maggiorenni. I minori di 14 anni muniti di carta d'identità potranno espatriare in assenza dei genitori a condizione che portino con sé un documento vidimato dalla questura (o se redatto all'estero, dall'autorità consolare) con l'indicazione della persona, dell'ente o della compagnia di trasporto cui sono affidati. E ancora, si prevede la possibilità di rilevare le impronte digitali a partire dai 12 anni di età.

Francesco Cerisano



Renato Brunetta

DECRETO SVILUPPO/ Per l'istituzione degli elenchi bisognerà aspettare il dpcm attuativo

Lavori, una white list antimafia

Alle prefetture il controllo di regolarità sui subappalti

Pagina a cura
di ANDREA MASCOLINI

Introduzione delle white list per fornitori e prestatori di servizi; maggiore ricorso alla trattativa privata nei lavori, ammessa fino a un milione di euro; rinvio dei sei mesi per le certificazioni Soa relative alle nuove categorie Os introdotte dal regolamento del Codice; limite del venti per cento per le riserve in sede di esecuzione dei lavori; sanzione minima di 4000 euro per le liti considerate temerarie; obbligo di messa on line dei documenti che provano i requisiti dichiarati dai concorrenti in gara; project finance anche per opere fuori programmazione; irrilevanza dei reati depenalizzati, estinti o per i quali è intervenuta la riabilitazione; limite di 65.000 per le commissioni di accordo bonario; dimezzati gli aumenti per i rincari dei materiali da costruzione.

Sono queste alcune delle principali novità relative al Codice dei contratti pubblici previste all'articolo 4 del decreto legge

sullo sviluppo economico approvato ieri dal Consiglio dei ministri. Positivo, con riserve il giudizio dell'Ance. Per **Paolo Buzzetti**, «le norme che snelliscono e semplificano i metodi di gara e alcune procedure in materia urbanistica sono un segnale positivo», negativo invece, il tetto massimo alle riserve del 20%. Positiva con riserva anche la posizione dell'Oice che, con il presidente **Braccio Oddi Bagnioni**, confida che «ulteriori proposte migliorative possano essere presentate in sede di conversione».

Nel merito la norma contiene una sorta di quarto decreto correttivo del Codice dei contratti pubblici, data l'ampiezza delle materie toccate e contiene, con una aggiunta dell'ultimo minuto, anche alcune significative modifiche al dpr n. 207/2010 (il regolamento del Codice dei contratti pubblici che entrerà in vigore il 9 giugno) in materia di certificazioni Soa per le nuove categorie introdotte dal dpr 207/2010.

Si tratta di un intervento dell'ultim'ora finalizzato a con-



Paolo Buzzetti

sentire un impatto meno traumatico del nuovo assetto delle categorie di qualificazione previste dal dpr 207/2010.

In particolare con il decreto legge si interviene sull'articolo 357 del Regolamento prorogando di ulteriori sei mesi (ri-

spetto agli originari 180 giorni dall'entrata in vigore del dpr 207) diverse disposizioni che prevedono oneri certificatori da parte delle stazioni appaltanti sulla base del nuovo allegato B1 del dpr 207. Fra queste norme assume rilievo quella che impone alle amministrazioni di riscrivere i certificati relativi alle lavorazioni appartenenti all'attuale categoria Og11 (impianti tecnologici) suddividendo l'importo dei lavori nelle singole categorie specialistiche Os3, Os5, Os28 e Os30.

A tale riguardo si dispone il rinvio di altri sei mesi (quindi fino al 9 giugno 2012) e la conseguente proroga della vigenza delle specifiche norme del dpr 34/2000 relative alle categorie Og10 e Og 11 e alle diverse Os (7, 8, 12, 18, 20 e 21) sia per la redazione dei bandi di gara, sia per la dimostrazione dei requisiti da parte delle imprese.

I tecnici del ministero delle infrastrutture sono stati anche costretti a rinviare l'entrata in vigore dell'articolo 107, comma 2 del dpr 207/2010 (che prevede le nuove categorie specialistiche

Os e che quindi risulta fortemente correlato alle norme rinviata) facendo quindi salva ancora per un anno l'articolo del dpr 554/99 (72, comma 4). Rimane invece ferma, nonostante le richieste delle categorie interessate, l'entrata in vigore al 9 giugno 2011 della disciplina dell'articolo 79 del dpr 207 che riguarda la qualificazione nella categoriae Og11 e che costringerà le imprese generali a documentare anche requisiti nelle categorie Os.

Importante anche la messa a regime del sistema delle white list, presso ogni prefettura, per il controllo antimafia dei subappalti e subcontratti, che riguarderà i fornitori e i prestatori di servizi cui possono rivolgersi gli esecutori di lavori, fornitori e servizi. Dovrà però essere emanato un dpcm per definire l'istituzione e l'aggiornamento degli elenchi. Rilevante anche la riscrittura di buona parte dell'articolo 38 del Codice dove si prevede, fra le altre cose, l'esonero per il concorrente di dichiarare i reati depenalizzati, estinti o per i quali è intervenuta la riabilitazione.

Sarà più difficile per le imprese formulare riserve e chiedere varianti

Più difficile per le imprese formulare riserve e chiedere varianti; vincoli anche per le opere compensative e per gli aumenti dei materiali da costruzione; possibile anche lo scorrimento in graduatoria se viene risolto il contratto con l'appaltatore. Sono questi alcuni degli effetti delle disposizioni contenute nell'articolo 4 del decreto legge, che intendono perseguire il contenimento della spesa e che avranno, però, indubbe ricadute negative sulle imprese. Annunciato anche nel Def 2011 e dal decreto legge fantasma approvato a febbraio e mai uscito, il tetto alle riserve che le imprese possono apporre in sede di esecuzione del contratto viene fissato dal decreto approvato ieri al venti per cento dell'importo del contratto.

A questo tetto si accompagna inoltre la disposizione di carattere generale che introduce il divieto di apporre riserve su aspetti progettuali oggetto di verifica. Si tratta di una norma dall'applicazione pressoché universale dal momento che tutti i progetti che andranno in gara dovranno essere verificati e validati. Viene anche introdotto, seppure per il triennio 2011-2013, il divieto di approvare progetti preliminari e definitivi che introducano oneri superiori al 2% del valore dell'appalto per opere compensative dell'impatto territoriale e sociale strettamente correlate alla funzionalità delle infrastrutture strategiche (nel tetto rientrano anche gli interventi conseguenti alla procedura di Via). Sempre per le opere strategiche viene precisato che le varianti alla localizzazione dell'opera previste dal Cipe dovranno essere strettamente correlate alla funzionalità dell'opera e non dovranno comportare aumenti del costo rispetto al progetto preliminare.

Il decreto legge non prevede interventi sulla disciplina degli arbitrati, ma si occupa delle norme sugli accordi bonari. In particolare viene inserito un tetto complessivo pari a 65.000 euro per i componenti delle commissioni che devono esaminare le proposte per addvenire ad accordi bonari rispetto alle riserve richieste dall'impresa.

Per scongiurare le liti temerarie è prevista la condanna di ufficio del soccombente al pagamento di una sanzione pari ad almeno il doppio del contributo unificato (quindi 4.000 euro), se la decisione è fondata su giurisprudenza consolidata o su ragioni manifeste. Vengono limitate anche le varianti in aumento (nel limite del 5%) che può disporre il direttore dei lavori: dovranno trovare copertura nella somma stanziata per i lavori, ma "al netto del 50% dei ribassi d'asta conseguiti".

Per le variazioni ai prezzi dei materiali si dispone che l'impresa potrà ottenerla ma soltanto per la metà eccedente il 10% (quindi se c'è un aumento del 16%, otterrà solo il 3% in più). Ha lo scopo di contenere i costi amministrativi derivanti dall'indizione di una nuova gara, la disposizione che ammette lo scorrimento in graduatoria per in caso di risoluzione per grave inadempimento (deve essere prevista questa opzione nei bandi di gara). Prevista anche la facoltà di escludere le offerte anomale, fino a fine 2013, negli appalti sotto soglia.

Gare, procedura negoziata per i bandi fino a un milione di euro

Meno limiti alle trattative private, più chiarezza sulle cause di esclusione, più omogeneità nei bandi di gara e automatismo nei controlli dei requisiti. Sono queste alcune delle linee sulle quali si muove la parte del decreto legge sviluppo economico che riguarda le procedure di gara per appalti di lavori, forniture e servizi disciplinate dal Codice dei contratti pubblici. Sulle procedure, come annunciato da tempo, la finalità è quella di semplificare evitando le gare: così si prevede l'innalzamento della soglia dei 500.000 euro fino a 1 milione per la procedura negoziata senza bando di gara con obbligo di invito di almeno dieci soggetti (nella fascia da 500.000 a un milione) o di cinque (nella fascia al di sotto dei 500.000 euro); andranno però sempre pubblicati i nominativi dei soggetti invitati e dell'aggiudicatario, entro dieci giorni dall'aggiudicazione definitiva. Viene liberalizzata la procedura negoziata con bando di gara in caso di offerte irregolari o inammissibile, eliminando il limite del milione di euro, mentre si porta a un milione e mezzo (da 1 milione) il limite per l'esperimento della procedura ristretta semplificata prevista dall'articolo 123 del Codice (con invito di 20 imprese). Vi sono poi altre norme che cercano di ridurre il contenzioso come ad esempio nel caso dell'articolo 38 del Codice che riscrive le cause di esclusione e che precisa, ad esempio in caso di false dichiarazioni, che l'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici dispone l'iscrizione nel casellario informatico soltanto in caso di dichiarazione resa con colpa grave o dolo, valutata la gravità dei fatti oggetto della falsa dichiarazione. Importante, su questo punto, è anche l'introduzione del principio generale della tassatività delle cause di esclusione; si potrà quindi escludere dalle gare soltanto per le ipotesi previste dal Codice e dal regolamento (o da altre disposizioni di legge) o in caso di incertezza assoluta sul contenuto o sulla provenienza dell'offerta (per difetto di sottoscrizione o di altri elementi essenziali o irregolarità nella chiusura dei plichi che importino violazioni della segretezza). Sulla verifica dei requisiti per la partecipazione alle gare il decreto prevede l'obbligo per le stazioni appaltanti di inserire nella Banca dati nazionale dei contratti pubblici, presso l'Avcp, tutti i documenti in grado di comprovare i requisiti tecnici e economici dichiarati dai concorrenti (sulla base di moduli forniti dalla stazione appaltante).

Sarà quindi possibile effettuare le verifiche on-line dei requisiti, risolvendo molti problemi fonte di contenzioso. Le stazioni appaltanti dovranno inoltre predisporre i bandi sulla base di modelli approvati dall'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici, previo parere del Ministero delle infrastrutture. Per la finanza di progetto si consentirà di presentare proposte (con progetto preliminare e un piano economico) per interventi che non sono in programmazione. Viene consentita l'asseverazione dei piani economici anche da parte delle società di revisione, oltre che dalle banche. Previste anche accelerazioni sui tempi di approvazione dei progetti delle opere infrastrutturali.